

TI_GERICHTE 35.2006.43 vom 5. September 2006

TI Tribunale d'appello, 2006-09-05, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_35.2006.43

FR: TI_GERICHTE 35.2006.43 du 5 septembre 2006

IT: TI_GERICHTE 35.2006.43 del 5 settembre 2006

Regeste

Assicurato si procura una lesione della cuffia rotatoria. Ricaduta assunta informalmente dall'assicuratore LAINF. Revisione decisione assunzione ricaduta, poiché, grazie a RM nel frattempo eseguita, è stato oggettivato - fatto nuovo - reperto morboso che correla con i disturbi oggetto della ricaduta

Erwägungen

E. 1

LPGA non fa menzione del fatto che esse debbano essere rilevanti. Ciò si spiega ponendo mente alla circostanza che, alla luce dei quesiti fattuali spesso complessi, il criterio della rilevanza dei mezzi di prova spesso è difficile da chiarire (U. Kieser, op. cit., ad art. 53, n. 11). I nuovi mezzi di prova devono comunque essere tali da provare fatti nuovi importanti che fondano la revisione o fatti che erano conosciuti nel procedimento precedente, ma che non hanno potuto essere provati a detrimento dell'istante. Se i nuovi mezzi di prova sono destinati a provare fatti già allegati anteriormente, il richiedente deve dimostrare di non aver potuto produrli nella precedente procedura. Un mezzo di prova è considerato come concludente, qualora si debba ammettere che avrebbe condotto ad una diversa decisione, nel caso in cui l'assicuratore ne avesse avuto conoscenza nella procedura amministrativa (STFA del 13 aprile 1993 nella causa G.P.). In sostanza, il nuovo mezzo di prova non deve solo servire ad apprezzare i fatti ma pure ad accertarli (DTF 110 V 141, consid. 2). Non è pertanto sufficiente, ad esempio, che una nuova perizia valuti in modo diverso una determinata fattispecie. Occorrono, piuttosto, nuove circostanze, che facciano apparire oggettivamente incompleta la base su cui si fonda la precedente decisione. Per la revisione di una decisione non basta che, successivamente, il perito tragga, da fatti già conosciuti, delle conclusioni differenti. Non costituisce neppure motivo di revisione la circostanza che siano stati forse valutati in modo errato fatti già conosciuti nella procedura principale. Occorre piuttosto che l'apprezzamento non corretto sia avvenuto poiché fatti determinanti ai fini del giudizio erano sconosciuti o rimasti non provati. In una sentenza del 15 ottobre 2001, pubblicata in DTF 127 V 353 il TFA ha così riassunto quanto appena esposto: " (...) b) Sont "nouveaux" au sens de l' art. 137 let. b OJ , les faits qui se sont produits jusqu'au moment où, dans la procédure principale, des allégations de faits étaient encore recevables, mais qui n'étaient pas connus du requérant malgré toute sa diligence. En outre, les faits nouveaux doivent être importants, c'est-à-dire qu'ils doivent être de nature à modifier l'état de fait qui est à la base de l'arrêt entrepris et à conduire à un jugement différent en fonction d'une appréciation juridique correcte. Les preuves, quant à elles, doivent servir à prouver soit les faits nouveaux importants qui motivent la révision, soit des faits qui étaient certes connus lors de la procédure précédente, mais qui n'avaient pas pu être prouvés, au détriment du requérant. Si les nouveaux moyens sont destinés à prouver des faits allégués

antérieurement, le requérant doit aussi démontrer qu'il ne pouvait pas les invoquer dans la procédure précédente. Une preuve est considérée comme concluante lorsqu'il faut admettre qu'elle aurait conduit le juge à statuer autrement s'il en avait eu connaissance dans la procédure principale. Ce qui est décisif, c'est que le moyen de preuve ne serve pas à l'appréciation des faits seulement, mais à l'établissement de ces derniers. Ainsi, il ne suffit pas qu'un nouveau rapport médical donne une appréciation différente des faits; il faut des éléments de fait nouveaux, dont il résulte que les bases de la décision entreprise comportaient des défauts objectifs. Pour justifier la révision d'une décision, il ne suffit pas que le médecin ou expert tire ultérieurement, des faits connus au moment du jugement principal, d'autres conclusions que le tribunal. Il n'y a pas non plus motif à révision du seul fait que le tribunal paraît avoir mal interprété des faits connus déjà lors de la procédure principale. L'appréciation inexacte doit être la conséquence de l'ignorance ou de l'absence de preuve de faits essentiels pour le jugement (ATF 110 V 141 consid. 2 et 293 consid. 2a, 108 V 171 consid. 1; voir aussi ATF 121 IV 322 consid. 2, 118 II 205 consid. 5)." (DTF 127 V 353 consid. 5b) Al riguardo cfr. pure la STFA del 29 novembre 2002 nella causa B., I 339/01, pubblicata in RDAT I-2003 N. 69. I principi validi per la riconsiderazione e la revisione di una decisione formalmente cresciuta in giudicato valgono anche nel caso in cui, prestazioni ricevute indebitamente, sono da restituire a norma dell'art. 25 LPGA e questo anche se le prestazioni oggetto di restituzione non sono state erogate con una decisione formale (cfr. STFA del 28 marzo 2001 nella causa P., U 13/00, e riferimenti ivi menzionati).

2.4. Dalle tavole processuali emerge che il fatto nuovo che, nelle intenzioni dell'Istituto assicuratore convenuto, dovrebbe supportare la revisione della decisione informale di assumere la ricaduta dell'agosto 2005, è rappresentato dal reperto evidenziato dalla risonanza magnetica del 3 ottobre 2005, concretamente dalla lesione del labbro glenoidale tipo SLAP 2. Secondo l'CO 1, in effetti, la presa a carico della ricaduta è stata determinata dalla convinzione – errata, alla luce appunto di quanto evidenziato dall'esame strumentale appena citato - che i disturbi alla spalla sinistra insorti il 22 agosto 2005 erano di nuovo da imputare alla cuffia dei rotatori, convinzione alimentata dal tenore della certificazione 19 agosto 2005 del medico curante dell'insorgente (doc. 77: “ Reperto locale : Dolori all'elevazione e rotazione della spalla sx; Diagnosi : Sospetta lesione della cuffia dei rotatori in stato dopo ricostruzione della cuffia.”), rispettivamente, dagli esiti dell'ecografia del 2 settembre 2005 (cfr. doc. 81: “In particolare si evidenzia un'alterazione e un significativo assottigliamento della cuffia dei rotatori sul versante mediale in cui non risultano riconoscibili in maniera significativa le strutture tendinee: degenerate? Nuova lesione del comparto mediale della cuffia dei rotatori ?” – il corsivo è del redattore). Da parte sua, l'assicurato fa genericamente valere che l'amministrazione non sarebbe stata in grado di allegare alcun fatto nuovo, suscettibile di far apparire come errata la sua precedente decisione di assunzione della ricaduta. D'altro canto, sempre a detta del ricorrente, qualora l'Istituto assicuratore avesse prestato l'attenzione comandata dalle circostanze, la pretesa nuova circostanza non sarebbe rimasta sconosciuta (cfr. I). Chiamata a pronunciarsi, questa Corte rileva che la lesione del labbro glenoidale di tipo SLAP 2 - reperto, di natura extra-infortunistica, che è stato diagnosticato, per la prima volta, grazie alla RM del 3 ottobre 2005 - correla con i disturbi risentiti dall'assicurato a decorrere dal mese di agosto 2005 (cfr., in proposito, il rapporto 25.11.2005 del dott. _____, doc. 96: “Clinicamente ho trovato una funzione dolorosamente limitata gleno-omerale a sx, con una chiara instabilità ventrale gleno-omerale. Radiologicamente si conferma la lesione del labbro ventro-craniale e dell'inserzione del capoluogo del bicipite.” e doc. 98: “

Successivamente invece sono stati prodotti nuovi referti di accertamenti realizzati nel mese di ottobre/novembre 2005, risp. rivelazione di una lesione del labbro tipo SLAP 2, reperto con il quale combacia la diagnosi clinica (fatta per la prima volta) di un'instabilità anteriore della spalla sinistra (25.11.2005).” – il corsivo è del redattore), ciò che fa apparire come errata ab inizio la decisione dell'CO 1, presa sulla base degli elementi di fatto a quel momento a sua disposizione (in particolare, le indicazioni fornite dal dott. _____, il quale non aveva refertato alcuna instabilità anteriore della spalla sinistra e aveva anzi sospettato la presenza di una ri-lesione della cuffia dei rotatori, cfr. doc. 77), di riconoscere la propria responsabilità in relazione a questi medesimi disturbi. Pertanto, a mente del TCA, la scoperta della nota lesione del labbro glenoidale costituisce un “fatto nuovo” ai sensi della giurisprudenza citata al considerando 2.3., suscettibile di fondare la revisione della decisione de facto di assumere la “ricaduta” del mese di agosto 2005. Il ricorrente non può essere seguito allorquando pretende che la decisione (errata) iniziale dell'assicuratore infortuni sarebbe addebitabile unicamente a una sua mancanza di attenzione. In effetti, tenuto conto del contenuto della certificazione 19 agosto 2005 del medico curante, segnatamente la clinica ivi descritta, rispettivamente, dell'esito dell'esame ecografico del 2 settembre 2005, nonché della circostanza che l'evento del 22 agosto 2005 aveva interessato una spalla che era già stata oggetto di una ricostruzione della cuffia dei rotatori (doc. 16), la decisione dell'Istituto assicuratore convenuto appare, alla luce di questi elementi, sostenibile e, in ogni caso, non come il frutto di un apprezzamento negligente della fattispecie. In esito a quanto precede, rilevato che la tempestività della revisione non viene giustamente più contestata da RI 1, occorre concludere che l'CO 1 era legittimato a rivenire, attraverso la via della revisione processuale, sulla sua decisione di assumere i disturbi alla spalla sinistra, oggetto dell'annuncio di ricaduta del 25 agosto 2005.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.